COPIA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 12 del 27/04/2023

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2023

L'anno duemilaventitré addì ventisette del mese di aprile alle ore 21:30 in Monteroni d'Arbia con modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 4 dell'Appendice al Regolamento del Consiglio Comunale relativa allo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.03.2022, si è riunito il Consiglio Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	BERNI GABRIELE	Si	
CONSIGLIERE	FARNETANI RICCARDO	Si	
CONSIGLIERE	PALLASSINI ROSSANA	Si	
CONSIGLIERE	PADRINI FABRIZIO	Si	
CONSIGLIERE	PIANIGIANI MARTA	Si	
CONSIGLIERE	BINDI SIMONE	Si	
CONSIGLIERE	RICCUCCI MICHELA	Si	
CONSIGLIERE	CORTONESI DANIELE		Si
CONSIGLIERE	BELARDI ALICE	Si	
CONSIGLIERE	GRANCHI MASSIMO		Si
CONSIGLIERE	BIANCHINI ALDO	Si	
CONSIGLIERE	IGNACCHITI ERIKA		Si
CONSIGLIERE	MUZZI MIRKO		Si

Totale Presenti: **9**	Totale Assenti: **4**

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. LUIGI FRALLICCIARDI** che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:
a) possano intervenire nella discussione in corso;
b) possano scambiare i documenti;
c) possano manifestare il voto
attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione dal Consorzio Terrecablate.

Il Sig. **BERNI GABRIELE,** nella sua qualità di presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri:

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai Singoli Consiglieri, l'analitica descrizione degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio agli atti della riunione.

Il verbalizzante, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dichiara che il file audio informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio (o eventualmente audio/video), occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti.

https://www.digital4democracy.com/streaming/monteronidarbia/play.php?flv=MDA_96526_116245_001_20230505&q=

- IL CONSIGLIO COMUNALE –

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il suddetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»*;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote dell'imposta esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle base indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle stesse deve essere redatta accedendo comunque all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote, e che la delibera approvata senza il suddetto prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

PRESO ATTO che non risulta essere stato ancora emanato il decreto che avrebbe dovuto

approvare il nuovo prospetto delle aliquote IMU;

CONSIDERATO che con Risoluzione n. 1/DF/2020 del 18.02.2020 recante *"Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote"* il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che *in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto* di cui al comma 756 vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite l'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

CHE, pertanto, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del suddetto prospetto a produrre effetti giuridici non può che riferirsi al momento in cui il modello dello stesso sarà reso comunque disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756 e che fino all'adozione di tale decreto occorre fare riferimento alle sole disposizioni stabilite, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote ed i regolamenti IMU hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre, salvo proroghe;

TENUTO CONTO che in merito all'invio della presente delibera e alla sua pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale occorre, dall'anno di imposta 2022, seguire le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20.7.2021, la cui decorrenza è stata specificata con Risoluzione del MEF n. 7/DF del 21.9.2021;

PRESO ATTO che la legge di bilancio per l'anno 2020 sopra richiamata – legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 751 – ha previsto, a fini della nuova IMU, che *"Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU."*;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1 comma 743 della L. 30/12/2021, n. 234, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024."*, che ha previsto, limitatamente all'anno 2022, che la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita a *"una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato diverso dall'Italia"*, sia ridotta al 37,5 per cento.

RITENUTO, per esigenze di equilibri di bilancio, di dover procedere, entro il termine di adozione

del bilancio di previsione e ai fini dell'approvazione del bilancio stesso, a confermare per l'anno in corso le stesse aliquote e detrazioni IMU del 2022, compatibilmente con le disposizioni normative da ultimo evidenziate;

VISTA ed integralmente **RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21.02.2022 con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni di imposta IMU per l'anno 2022;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria - nuova IMU, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.07.2020;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006, per cui *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 1 commi da 748 a 755 della Legge n. 160/2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che si allegano;

CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **di confermare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per l'anno 2023 le stesse aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) vigenti nel 2022;

3. **di stabilire** pertanto, con effetto dal 1° Gennaio 2023, la seguente articolazione di aliquote da applicarsi, per l'Imposta Municipale Propria (IMU), ai soggetti passivi sulla base imponibile determinata ai sensi della Legge n. 160 del 27.12.2019, Legge di Bilancio 2020:

ALIQUOTA ORDINARIA DELL'IMPOSTA *tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle sottostanti*	11 per mille
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	6 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili Merce)	Esenti art. 1 comma 751 L. 160/2019
Terreni agricoli	Esenti sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14-06-1993

4 **di stabilire** pertanto, con effetto dal 1° Gennaio 2023, la detrazione IMU per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nella misura di € 200,00;

5 **di precisare** che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) dell'art. 1 comma 741 della L. 160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

6. **di precisare** che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

7. **di dare atto** che ai sensi dell'art.1 comma 760 della L. 160/2019 "*Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.*";

8. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1 comma 741 lettera c) della L. 160/2019 *"sono altresì considerate abitazioni principali:*

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;";

9. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento IMU *"si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad un'unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione."*;

10. **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15*bis* D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

11. **di seguire**, ai fini dell'invio della presente delibera e della sua pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20.7.2021, la cui decorrenza è stata specificata con Risoluzione del MEF n. 7/DF del 21.9.2021 dall'anno di imposta 2023;

12. **di dichiarare** la presente deliberazione, con separata votazione e consensi unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE BERNI GABRIELE	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. LUIGI FRALLICCIARDI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Monteroni d'Arbia, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005